

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

REG PG/2021/1185388
DEL 27/12/2021

Alla XXX

Oggetto: Procedimento di approvazione dei PIAE e PAE e conclusione del periodo transitorio della L.R. n. 24/2017

In riscontro alla Vostra richiesta prot. n. XXX del XXX (ns. prot. XXX), si forniscono le seguenti indicazioni.

Nel quesito si chiede se, in relazione all'art. 76 comma 4 L.R. 24/2017, scaduti i termini della prima fase del periodo transitorio possa, ancora, ritenersi operante la disciplina prevista dalla L.R. 20/2000 in merito all'iter procedimentale della pianificazione di settore nelle attività estrattive e, specificatamente, se vi è la possibilità per i Comuni di proporre varianti al P.A.E., anche in variante al P.I.A.E., e per le Province e la città metropolitana di Bologna di elaborare varianti al P.I.A.E.

Occorre innanzitutto sottolineare che il P.I.A.E. e il P.A.E. sono piani settoriali disciplinati dalla L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e che la L.R. n. 24/2017, così come la L.R. n. 20 del 2000, in precedenza, non incidono sulla disciplina sostanziale di tali strumenti di pianificazione, ma solo sul procedimento da seguire per la loro approvazione.

Gli articoli 27 e 34 della L.R. n. 20 del 2000 stabilivano, infatti, che il procedimento ivi disciplinato si applicava (oltre che ai PTCP e ai POC) rispettivamente ai PIAE e ai PAE nonché *“agli altri piani di settore con valenza territoriale [di livello provinciale e comunale] per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia di procedimento approvativo”*. Quest'ultima formulazione è ripresa alla lettera dal comma 4 dell'articolo 43 della L.R. n. 24/2017, il quale avendo previsto l'unificazione del procedimento di approvazione di tutti i piani generali, urbanistici e territoriali, conferma la possibilità di utilizzare il nuovo iter approvativo per tutti i piani a valenza territoriale che non siano dotati di una disciplina procedurale propria.

È chiaro quindi che l'avvio e la conclusione dei procedimenti di approvazione di tali piani settoriali, o delle loro varianti, è sempre possibile, indipendentemente dalla scadenza dei termini del periodo transitorio fissati dalla LR n. 24/2017, i quali agiscono solo sul citato regime procedimentale, come di seguito specificato:

1. La disciplina prevista dalla L.R. n. 20/2000, riguardante l'iter procedimentale di approvazione dei P.I.A.E. e P.A.E. e delle relative varianti, (si applicava e) continua ad applicarsi per tutti i **procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2018** (data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017) e **non ancora ultimati**, come si evince dalle previsioni di cui all'art. 76, comma 4¹;
2. durante la prima fase del periodo transitorio previsto dalla L.R. n. 24/2017, cioè nell'arco temporale che intercorre **tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022**, ai sensi dell'art. 4 comma 4, la legge regionale consente di avviare **varianti specifiche** alle pianificazioni vigenti in generale, inclusi quindi anche i P.I.A.E. e i P.A.E., e di completarle secondo la disciplina procedimentale prevista dalla L.R. 20/2000²;
3. i procedimenti di approvazione di **nuovi P.I.A.E. e P.A.E., avviati dopo la data di entrata in vigore della nuova legge urbanistica** (cioè dopo il 1° gennaio 2018), così come **le varianti agli stessi avviate dopo il 1° gennaio 2022**, devono conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 43 e ss L.R. n. 24/2017, come si evince in particolare dai commi 1 e 3 del medesimo art. 43.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo

firmata digitalmente

CC

¹ La medesima disposizione prevede inoltre che detti procedimenti approvativi possano essere ultimati utilizzando il procedimento unificato di cui all'art. 43 e seguenti della L.R. n. 24/2017. In tal caso, naturalmente si potranno considerare pienamente valide ed efficaci le fasi procedurali, gli atti e gli adempimenti posti in essere in applicazione della disciplina previgente, se equivalenti a quelli stabiliti dalla nuova legge regionale.

² Trattandosi, anche in questo caso della possibilità di utilizzo della norma transitoria della nuova legge urbanistica unicamente ai fini della individuazione della disciplina procedurale applicabile, si ritiene che per le varianti ai PIAE e ai PAE il cui iter sia stato avviato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 24/2017 non trovi applicazione il termine decadenziale previsto dal comma 5 della medesima disposizione e che pertanto scaduto il termine ivi previsto i medesimi piani possano concludere il proprio iter approvativo applicando il procedimento disciplinato dagli articoli da 44 a 47 della medesima L.R. n. 24/2017, secondo quanto evidenziato alla precedente nota 1).